



**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

**INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI DI GUARDIA  
ATTIVA E GESTIONE PEDIATRICA PER L’AST DI FERMO**

## 1 Oggetto e obiettivi

Il presente appalto ha per oggetto i servizi sanitari di guardia attiva pediatrica, finalizzati all'integrazione delle attività dell'unità operativa U.O.C. Pediatria, presso il presidio ospedaliero "A. Murri" di Fermo, per un importo presunto complessivo iniziale di € 600.000.00, riferito a n° 429 turni H12, IVA esente, per una durata iniziale di mesi 12, salvo opzioni. L'aggiudicazione avverrà a lotto unico. Il dettaglio delle prestazioni è descritto di seguito.

## 2 Prestazioni

L'appalto ha per oggetto il servizio di guardia attiva pediatrica, come di seguito descritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 (Gestione e organizzazione del personale dell'aggiudicatario). Le caratteristiche, specifiche tecniche ed obbligazioni devono considerarsi minime. Eventuali migliorie proposte in sede di offerta s'intendono quale integrazione del presente contratto, costituendo a pieno titolo obbligazione dello stesso, compresi i rimedi in caso di inadempimento. L'organizzazione del servizio, del personale necessario ed il suo coordinamento tramite idoneo incaricato (responsabile di commessa) sono interamente a carico dell'aggiudicatario. L'indicatore di attività presunte annue è il seguente:

a. Nascite	718
b. Trasferimenti in patologia neonatale	089
c. Trasferiti in TIN di Ancona	004
d. Ricoveri in pediatria	286
e. Accessi pronto soccorso	2.270

Il servizio dovrà essere svolto gg 7/7 compresi festivi nella fascia oraria 20:00 - 08:00 per un totale di gg 365. Dovrà inoltre includere n° 64 turni H12 diurni festivi. Il totale dei turni sarà pertanto di n° 429. Su richiesta del DEC o suo delegato, con preavviso entro il 16 del mese precedente, l'aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli ulteriori eventuali seguenti turni aggiuntivi:

- diurno feriale 08:00 – 14:00
- diurno feriale 14:00 – 20:00

I nominativi del turno obbligatorio (notturno H12 – festivo diurno H12) e degli eventuali turni aggiuntivi, dovranno essere comunicati al DEC o suo delegato entro il 24 del mese precedente, salvo situazioni non prevedibili (ad es. malattia) In caso di nominativi di personale mai impiegato, dovranno essere allegati i relativi curricula per debita autorizzazione.

### 2.1 Comodato

La strumentazione necessaria alle prestazioni richieste, per ragioni logistiche e garanzia degli standard qualitativi, viene messa a disposizione a titolo di comodato gratuito dalla stazione appaltante, che si fa carico della manutenzione. L'aggiudicatario, in qualità di comodatario, utilizza i beni in comodato sotto la propria cura e responsabilità, obbligandosi a:

- utilizzare e custodire i beni con la massima diligenza ed in conformità con il manuale d'uso, se pertinente;
- astenersi dal concedere i beni in uso a terzi, neppure temporaneamente ed a qualsiasi titolo;
- non spostare né rimuovere i beni, neanche temporaneamente, dai locali di utilizzo o destinazione;
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie, guasti o malfunzionamenti;
- rispondere dell'eventuale smarrimento, danneggiamento o distruzione dei beni per fatto proprio o di terzi per omessa custodia.

Oggetto di comodato sono tutti i beni presenti in reparto il cui uso fosse richiesto dalle singole esigenze terapeutiche. Dei minori oneri derivanti dalla presente clausola l'aggiudicatario tiene conto per la formulazione dell'offerta. Alla scadenza del contratto i beni saranno restituiti nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

### 2.2 Locali e servizi di supporto

L'attività verrà espletata in via prevalente nelle strutture della SA in appositi spazi messi a disposizione in via esclusiva – ove possibile - o condivisa: pediatria, nido fisiologico, patologia neonatale, sala parto, sala operatoria, pronto soccorso, trasporto in ambulanza, attività ambulatoriali. L'arredo dei suindicati locali sarà a cura della SA, come pure il servizio di pulizia e le eventuali utenze, incluso il servizio di lavoletto, che garantirà la fornitura di camici e calzature a spese della SA.

### 2.3 Opzione U.O.C. Ginecologia e Ostetricia

La stazione Appaltante, a titolo di opzione contrattuale, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario l'attivazione di analogo servizio per le esigenze dell'U.O.C. Ginecologia e Ostetricia dell'AST Fermo tramite l'impiego di personale in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia, iscrizione all'Ordine dei Medici e Diploma di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, con un preavviso da concordare in sede di esecuzione, nei limiti dell'importo massimo contrattualmente previsto, ai prezzi di aggiudicazione e nel rispetto di tutte le altre condizioni di cui al presente Capitolato.

### **3 Gestione e organizzazione del personale dell'aggiudicatario**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.3 del presente Capitolato, dovrà essere impiegato personale in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia, iscrizione all'Ordine dei Medici e Diploma di Specializzazione in Pediatria, competenze neonatologiche comprovate tramite curriculum (specifiche tecniche minime) con organizzazione e gestione autonoma, fatto salvo il coordinamento e controllo del direttore dell'esecuzione (DMO) e del collaboratore principale del direttore dell'esecuzione (Direttore UOC Pediatria).

Dovrà essere fornito elenco nominativo del personale impiegato e relativi curricula. Ogni variazione o sostituzione, anche occasionale, dovrà altresì essere comunicata con congruo preavviso e debitamente autorizzata. Non sono ammissibili sostituzioni con personale non in possesso del profilo professionale minimo richiesto. Il necessario supporto infermieristico e relativo coordinamento con l'azione medica sarà garantito in conformità dei protocolli d'intervento.

Ogni spesa ed onere connessi saranno a carico dell'aggiudicatario, che nell'assunzione e nell'impiego del personale garantisce il rispetto dell'istituto contrattuale utilizzato, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, con particolare riferimento agli obblighi sanitari, retributivi, contributivi ed assicurativi eventualmente derivanti da disposizioni di legge o accordi contrattuali e sindacali. Il personale impiegato deve essere formato, informato e competente in relazione alle mansioni cui è destinato.

L'aggiudicatario garantisce una presenza costante delle unità lavorative equivalenti nonché l'orario di presenza o compresenza eventualmente stabilito in sede di offerta oppure previsto dalle condizioni particolari di contratto. Provvede ad immediata sostituzione in caso di assenza programmata o imprevista allo scopo di evitare disservizi ed assicura in ogni caso la qualità e l'esito della prestazione comunicando al Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) modalità, durata, tempi e turni di ciascuna sostituzione. Assicura la continuità del servizio nel rispetto degli istituti contrattuali del personale, garantendo pertanto la sostituzione anche in caso di ferie, permesso o malattie e in ogni altro caso previsto dalla legge o dal contratto applicato.

Ogni richiesta in corso di contratto di modificazione o sostituzione, operata comunque nel rispetto dei profili professionali richiesti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante al fine di verificare l'equivalenza professionale. Qualora il sostituto avesse profilo professionale inferiore a quello proposto in sede di offerta, ancorché sufficiente, l'aggiudicatario sarà esposto a penale nella misura dell'0,1% dell'importo contrattuale iniziale, escluse opzioni non ancora esercitate. La sostituzione di personale non idoneo o la mancata sostituzione potrà viceversa essere causa di risoluzione del contratto in danno. Il presente articolo non si applica ai casi di sostituzioni temporanee o occasionali, non superiori a gg. 7 anche cumulativi nella durata di mesi 12, allorquando il titolare (o unità equivalente) rientra regolarmente in servizio al termine della sostituzione occasionale.

Il personale impiegato per il servizio dovrà essere autonomamente dotato di fonendoscopio, indossare abbigliamento fornito dalla SA (a titolo esemplificativo camice bianco e calzature) idoneo sia dal punto di vista igienico-sanitario che di sicurezza. Il personale dovrà essere identificabile secondo quanto previsto nel D. Lgvo 81/08. Il dipendente in turno dovrà comprovare la presenza in servizio apponendo firma in entrata e uscita su registro ad hoc. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra Stazione Appaltante ed il personale dell'aggiudicatario impiegato all'appalto, che resta sotto ogni profilo alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario medesimo. A completamento ed integrazione di quanto sopra previsto, l'aggiudicatario garantisce che il proprio personale impiegato:

- a. abbia la piena conoscenza dei protocolli interni, allegati al contratto, al progetto esecutivo o comunque trasmessi dal DEC o suo delegato;
- b. abbia piena conoscenza degli ambienti di lavoro, previo sopralluogo in caso di primo incarico;
- c. venga profilato e formato all'utilizzo degli applicativi gestionali (ad es. DSEO);
- d. compili autonomamente e correttamente la cartella clinica, cartacea o informatizzata;
- e. formale passaggio di consegne al cambio turno, con particolare riferimento all'avvicendamento con il personale della SA;
- f. rispetti i principi del codice di comportamento dei pubblici dipendenti (DPR 62/2013);
- g. parli fluentemente e comprenda la lingua italiana;

- h. non si assenti dalle rispettive zone d'intervento;
- i. mantenga un comportamento consono, rispettoso delle norme di cortesia e buona educazione, etica e deontologia del lavoro, con particolare attenzione alla puntualità ed alle modalità di erogazione delle prestazioni;
- j. non arrechi intralcio o disturbo;
- k. si astenga dal prendere visione di documenti o utilizzare medicinali, apparecchiature e materiale sanitario non di pertinenza;
- l. si astenga dal fornire ai pazienti od utenti consigli, impressioni o notizie su medici o terapie non di pertinenza;
- m. mantenga assoluto riserbo su fatti o circostanze direttamente o indirettamente concernenti l'organizzazione e l'andamento della SA, dei quali abbia avuto notizia nell'ambito dell'espletamento dell'appalto;
- n. segnali eventuali anomalie o criticità;
- o. segnali al DEC o a suo incaricato (dirigente medico o coordinatore infermieristico) anomalie o criticità gravi, dalle quali derivi o possa derivare immediato pericolo;
- p. faccia corretto uso e/o consumo del materiale posto eventualmente a disposizione dalla stazione appaltante;
- q. si attenga scrupolosamente a quanto previsto dal progetto esecutivo; nonché alle ulteriori eventuali disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione tramite il responsabile di commessa;
- r. si astenga da qualunque forma di assistenza o prestazione non programmata e non concordata con il DEC o suo incaricato;
- s. abbia cura della pulizia e dell'igiene degli indumenti da lavoro;
- t. non ottemperi a ordini impartiti da personale non autorizzato;
- u. ottemperi a disposizioni urgenti di propria pertinenza su richiesta del direttore dell'esecuzione;
- v. non accetti compensi o regalie;
- w. utilizzi DPI ove richiesti;
- x. si uniformi alle normative vigenti anti-sars cov 2

In nessun caso la stazione appaltante si ingerirà nella organizzazione diretta o nella gestione del personale dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario si impegna a tenere conto delle indicazioni e/o osservazioni del RUP o del Direttore dell'esecuzione in ordine al gradimento di singoli operatori nonché a sostituire su motivata richiesta di queste ultime o di propria iniziativa, quegli operatori che vengano meno ai propri doveri professionali e/o comportamentali anche al di fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.

#### **4 Progetto esecutivo**

Almeno gg 7 prima dell'avvio dell'esecuzione, l'aggiudicatario propone progetto esecutivo relativo allo svolgimento delle obbligazioni contrattuali, contenente descrizione di ogni informazione di dettaglio (a titolo esemplificativo: delle modalità operative, del cronoprogramma). A completamento del progetto esecutivo, entro la data di avvio dell'esecuzione, l'aggiudicatario deve comunicare l'elenco del personale destinato anche in via non esclusiva all'appalto, con indicazione della data di assunzione, della tipologia di rapporto di lavoro e del curriculum, precisando quali nominativi erano già stati indicati in sede di offerta e quali siano ad integrazione. Tale elenco dovrà essere aggiornato, sulla base di eventuali cessazioni e relativi nuovi inserimenti. In mancanza la SA potrà disporre la revoca dell'aggiudicazione, risoluzione del contratto ed escussione garanzia definitiva. Il progetto deve essere approvato dal Direttore dell'esecuzione o suo delegato, fatte salve eventuali osservazioni o modifiche, entro il termine di avvio dell'esecuzione. In caso di mancanza di osservazioni o richieste di modifica, l'aggiudicatario considera il progetto esecutivo approvato. In corso di esecuzione è sempre facoltà del Direttore dell'esecuzione formulare nuove osservazioni o richieste di modifica, purché conformi alla lex specialis di gara. In tal caso l'aggiudicatario aggiorna e da esecuzione al progetto esecutivo entro gg 7 dalla richiesta.

Il progetto tecnico presentato in sede di offerta, comprese proposte migliorative, costituisce allegato *per relationem* del progetto esecutivo.

#### **5 Sicurezza e DUVRI**

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese quelle riferite alle misure di prevenzione COVID-19. Garantisce inoltre al personale a qualsiasi titolo impiegato nell'appalto adeguata formazione in materia di sicurezza, in relazione alla tipologia di rischio effettivo, segnalando tempestivamente alla stazione appaltante ogni evento o circostanza rilevante ai fini dell'esatta determinazione o rideterminazione del rischio medesimo. Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell'aggiudicatario. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all'oggetto della presente fornitura. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, l'aggiudicatario è

obbligato a comunicare espressamente alla Stazione Appaltante (datore di lavoro committente) il personale che svolge la funzione di preposto, anche con riferimento al sub-appaltatario.

Non sono stati individuati rischi da interferenza, rispetto ai quali non sono stati individuati costi aggiuntivi. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni ed alle cautele indicate dalla Stazione Appaltante nel DUVRI, eventualmente modificato in seguito alle osservazioni presentate in sede di offerta. La violazione di tale obbligo importerà inadempimento contrattuale. Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario potrà contattare il Servizio Prevenzione e Protezione della AST Fermo (0734/6253314; 0734/6252817; [spp.ast.fm@sanita.marche.it](mailto:spp.ast.fm@sanita.marche.it)) per gli adempimenti previsti dal D. Lgv. 81/2008 in materia di sicurezza. In sede di offerta i singoli concorrenti potranno proporre eventuali modifiche o integrazioni del DUVRI allegato, che saranno esaminate e discusse successivamente all'aggiudicazione definitiva. La mancata proposta di modifiche o integrazioni importerà accettazione definitiva del DUVRI allegato.

## **6 Formazione del personale dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario garantisce al proprio personale a qualsiasi titolo impiegato nell'appalto adeguata formazione sia in materia di sicurezza sia in relazione all'oggetto specifico dell'appalto. Eventuali proposte migliorative o di dettaglio formulate in sede di offerta saranno considerate obbligo contrattuale. Entro gg 30 dall'avvio dell'esecuzione, l'aggiudicatario dovrà assicurare al proprio personale il corso di formazione per "lavoratori del settore sanitario e assistenza sociale di aziende che vengono classificate ad alto rischio (4 ore di formazione "modulo generale" e 12 ore di formazione specifica) in conformità all'art. 37 D. Lgv. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori del 21/12/2011.

## **7 Coordinatore e responsabile di commessa**

L'aggiudicatario si avvale di un coordinatore per l'organizzazione e la gestione del servizio e del relativo personale nonché avente l'incarico di preposto in materia di sicurezza. Il coordinatore deve essere presente o comunque reperibile gg 7/7 in costanza di erogazione del servizio. L'aggiudicatario si avvale altresì di un responsabile della commessa, avente titolo e mandato per impegnare l'aggiudicatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all'appalto in oggetto. È consentito che le due figure coincidano nella stessa persona. Nominativi e recapiti completi devono essere comunicati entro la data di stipula del contratto (telefono cellulare, e-mail e PEC). Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

Qualora in fase di offerta sia stato indicato un nominativo e lo stesso sia stato oggetto di valutazione in ordine alla capacità professionale (capacità tecnica) oppure alla qualità dell'offerta, è vietata la sostituzione del predetto responsabile di commessa fatta salva autorizzazione del DEC previa verifica dell'equivalenza tecnica del curriculum. Qualora il sostituto avesse profilo professionale inferiore a quello proposto in sede di offerta, ancorché sufficiente, l'aggiudicatario sarà esposto a penale nella misura dell'0,2%. La sostituzione di personale non idoneo o la mancata sostituzione potrà essere causa di risoluzione del contratto in danno. Il presente articolo non si applica ai casi di sostituzioni temporanee o occasionali secondo la definizione di cui all'art. 3 (Gestione e organizzazione del personale dell'aggiudicatario) - di personale meno qualificato di quello indicato in sede offerta (criterio di valutazione Q2.3 coordinatore/responsabile di commessa).

## **8 Durata e avvio esecuzione**

L'aggiudicatario garantisce l'avvio dell'esecuzione (termine iniziale) dalla data di stipula del contratto d'appalto o da quella di notifica del "verbale di avvio dell'esecuzione" se diversamente concordato. L'aggiudicatario è tenuto all'avvio dell'esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali entro gg. 30 dal summenzionato termine iniziale. La SA può in ogni caso prevedere l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, se del caso. Fermo quanto stabilito dall'art. 123 del codice in tema di recesso anticipato, il contratto ha durata iniziale di mesi 12, che decorrono convenzionalmente dal primo giorno del mese successivo al termine iniziale, salvo opzione di proroga fino ad ulteriori mesi 36, anche frazionabili, previa verifica dei presupposti di fatto e di diritto. L'opzione di proroga dovrà in ogni caso rispettare gli importi massimi previsti dal presente contratto ed essere esercitata entro la data di scadenza iniziale. In caso di richiesta di esercizio successiva al termine, l'aggiudicatario sarà libero di rifiutare salvo che abbia proseguito comunque l'esecuzione delle prestazioni. La durata della proroga, indipendentemente dal tempo dell'esercizio, non potrà eccedere i limiti massimi contrattualmente stabiliti, da conteggiarsi a far tempo dal termine iniziale. Le opzioni di proroga potranno essere esercitate tramite comunicazione formale (e-mail o PEC) oppure tramite emissione di ordinativo di fornitura. Successivamente alla scadenza iniziale, le parti hanno facoltà di apportare modifiche o migliorie di dettaglio tali da meglio corrispondere all'interesse pubblico perseguito; comprese migliori economiche a favore della stazione appaltante.

E' consentita la sospensione dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 121 del codice, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio.

## **9 Importo e variazioni**

Il valore iniziale del contratto è di pari al prezzo unitario di aggiudicazione di ciascun lotto e sub-lotto, moltiplicati per le rispettive quantità presunte, escluse opzioni non ancora esercitate.

Richiamato l'art. 120, è facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione nel limite del 20% oppure in aumento nel limite massimo di € 3.000.000,00 l'importo del valore iniziale del contratto, ferma la durata massima del contratto comprese opzioni di proroga, qualora esercitate.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, variazioni qualitative in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Sono sempre ammesse prestazioni complementari, funzionalmente connesse all'oggetto iniziale del contratto. Sono altresì ammesse, previo accordo tra le parti, prestazioni analoghe ulteriori, nel limite dell'importo massimo previsto comprensivo di tutte le opzioni esercitabili.

Ogni variazione dell'importo in aumento sarà considerata opzione ai sensi dell'art. 14 del codice.

## **10 Informazioni relative all'appalto**

L'aggiudicatario assume l'obbligo di comunicare periodicamente, e comunque entro gg. 30 dalla richiesta e nelle modalità contrattualmente previste, le informazioni e i dati organizzativi ed economici rilevanti per il contratto del quale trattasi (a titolo esemplificativo, se pertinenti: filiera dei fornitori, dipendenti e personale impiegato, dati economici e fatturato etc.).

## **11 Verifiche**

Ferme le modalità di verifica dell'aggiudicatario eventualmente proposte dallo stesso in sede di offerta, la stazione appaltante può in ogni momento verificare il corretto andamento dell'appalto. A discrezione del direttore dell'esecuzione la funzione di controllo potrà essere affidata ad un soggetto terzo il quale dovrà attivarsi secondo apposito protocollo, descrittivo delle obbligazioni contrattuali e debitamente portato a conoscenza dell'aggiudicatario. Qualora dal controllo del soggetto terzo dovessero emergere delle non conformità tali da comportare inadempimento, gli oneri del controllo medesimo saranno addebitati all'aggiudicatario in aggiunta all'eventuale penale, se dovuta. A richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare e documentare la posizione contrattuale del personale impiegato. L'aggiudicatario aggiorna in ogni caso senza ritardo la Stazione Appaltante sull'andamento dell'appalto e su eventuali criticità rilevate nei confronti dell'utenza.

Eventuali non conformità emerse in corso di verifica possono comportare diffida informale, diffida ad adempiere, contestazione di inadempimento e sospensione dei pagamenti; secondo quanto previsto dal presente capitolato/contratto.

## **12 Penali**

In caso di non conformità e inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all'aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. In caso di mancato o tardivo riscontro oppure qualora le controdeduzioni non siano considerate esimenti, previo parere del DEC se pertinente, viene comminata penale in misura da stabilirsi, in misura compresa tra lo 0,1% e l'1% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di opzioni solo se già esercitate, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento: grado di negligenza (in relazione alla diligenza professionale), eventuale reiterazione, effettivo disservizio. Non viene computata nel valore del contratto l'eventuale proroga tecnica di cui all'art. 120 comma 11 del codice. In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,01% e lo 0,05%.

L'irrogazione della penale non esclude l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno, quando accertato. Nel caso in cui dall'inadempimento derivino sanzioni amministrative a carico della stazione appaltante, all'importo della relativa penale andrà aggiunto quello della summenzionata sanzione.

Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell'ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento. L'eventuale risoluzione per inadempimento potrà essere segnalata alle autorità competenti o comunque interessate nonché integrare grave illecito professionale ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett. e) del codice.

La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di AST Fermo - Banca Intesa Spa *IT232030696945010000046015* causale "penale contratto (specificare oggetto e CIG)". In mancanza sarà garantita dall'eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta. Il mancato pagamento della penale, potrà essere valutato quale autonoma causa di risoluzione del contratto.

Qualora la non conformità possa considerarsi lieve sulla base dei suesposti criteri la stazione appaltante può limitarsi a diffida informale, senza applicazione di penali. La diffida informale sarà valutata in ordine alla gravità di futuri eventuali inadempimenti.

### **13 Pagamenti**

Le condizioni economiche ed i relativi prezzi sono stabiliti dall'offerta economica presentata in corso di gara. Ai sensi del D. Lgv. n°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. Nel caso di beni inventariali per i quali sia previsto il collaudo, tale accertamento avverrà in contraddittorio. La fattura dovrà indicare i riferimenti dell'ordinativo di fornitura AREAS, ove presente; il codice univoco ufficio 5W9ADL per la fatturazione elettronica; codice commessa #V8RZWB#.

Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di prestazioni periodiche o continuative, l'aggiudicatario emetterà fattura mensile o con diversa periodicità da concordarsi. In caso di prestazioni eterogenee e relative voci di costo (ad esempio canone di noleggio, di assistenza, materiale di consumo etc.), l'aggiudicatario è tenuto a richiesta della Stazione Appaltante all'emissione di fatture distinte per ciascuna voce di costo. A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura con tabella di dettaglio.

L'aggiudicatario deve trasmettere regolarmente la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, come previsto dal presente capitolato. La SA può sospendere l'emissione i mandati di pagamento in caso di violazioni di legge ovvero mancato o irregolare pagamento dei crediti dei dipendenti da parte dell'aggiudicatario fino a che quest'ultimo non dimostri l'avvenuta cessazione delle violazioni addebitate ovvero il saldo del debito verso i lavoratori. Analoga sospensione avviene in caso di irregolarità DURC. Per tali sospensioni l'aggiudicatario non può né opporre eccezioni né avanzare pretesa alcuna.

L'aggiudicatario ha facoltà di chiedere l'anticipazione del 20% dell'importo iniziale contrattualmente previsto ai sensi dell'art. 125 D. Lgv. 36/2023. Detto importo sarà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con

obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

## **14 Revisione prezzi**

Ai sensi dell'art. 60 del codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo (valore del contratto comprese eventuali opzioni qualora esercitate), i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione dei prezzi rilevata tramite gli indici indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 120 D. Lgv. 36/2023, l'eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell'aggiudicatario dell'effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo indicati in offerta, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento dell'istanza, qualora accolta. La mancata indicazione dei fattori di costo in sede di offerta potrà essere valutata per l'eventuale rigetto dell'istanza. L'istanza sarà considerata irricevibile nei primi 12 mesi di fornitura e, successivamente, nei 12 mesi successivi ad ogni effettivo adeguamento.

Indipendentemente dal fondamento dell'istanza e fatta salva la facoltà dell'aggiudicatario di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 stazione appaltante ha facoltà di rifiutare la revisione nel caso in cui i maggiori oneri non trovino copertura finanziaria secondo quanto previsto al succitato art. 60 comma 5 (tra gli accantonamenti del quadro economico, ribasso d'asta o altre somme disponibili).

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo; oppure la richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità, nelle more di nuovo affidamento della stazione appaltante ad altro operatore economico.

## **15 Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 117 del codice degli appalti, ai quali si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale del lotto aggiudicato, escluse opzioni, prima della stipula del contratto.

## **16 Responsabilità e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi**

L'aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la SA da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa per danni direttamente o indirettamente derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto, ivi compresi quelli riferibili ad eventuali subappaltatori o collaboratori a qualsiasi titolo.

L'aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) per tutta la durata dell'esecuzione oppure della garanzia, compresa eventuale estensione qualora esercitata.

*Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell'ammontare netto del valore iniziale del contratto escluse opzioni non ancora esercitate, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. L'obbligo di copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell'esecuzione risultante dal contratto ovvero dall'effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale.*

L'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza, oppure del certificato di polizza, entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d'urgenza, entro il termine di avvio dell'esecuzione stessa. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.



Qualora l'aggiudicatario presenti una polizza di durata inferiore a quella contrattuale, è obbligato a trasmettere la documentazione relativa alla nuova copertura assicurativa non oltre gg. 30 dalla data di scadenza della precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata copertura senza soluzione di continuità.

## **17 Tracciabilità dei flussi finanziari**

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'UOC Contabilità e Bilancio (tel. 0734/6252899 PEC [ast.fermo@emarche.it](mailto:ast.fermo@emarche.it)) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l'aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti "di filiera" un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l'aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti "di filiera". Inoltre, qualora l'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

## **18 Subappalto**

L'aggiudicatario esegue le prestazioni oggetto del presente capitolato/contratto in proprio, salvo quanto previsto in materia di subappalto dall'art. 119 del codice, con le modalità e nei limiti dallo stesso previsti, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio. Il subappalto è in ogni caso ammesso, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che: il subappaltatore sia dotato dei necessari requisiti speciali; non esitano a suo carico cause di esclusione; all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni che si intende subappaltare.

## **19 Clausola sociale**

L'aggiudicatario, secondo quanto previsto nel protocollo d'intesa tra Regione Marche e OO.SS. più rappresentative del 14-01-2019, si impegna ad attivare, su richiesta delle organizzazioni sindacali medesime, un confronto preventivo sulla conduzione dei servizi, sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, sul rispetto delle clausole sociali, sull'applicazione dei contratti di lavoro.

Ai sensi dell'art.57 del codice (clausole sociali), l'aggiudicatario garantisce pari opportunità generazionali, di genere o di inclusione lavorativa per persone svantaggiate o con disabilità; applicazione dei contratti collettivi di riferimento e stabilità occupazionale.

Con particolare riferimento a quest'ultima ipotesi nell'ipotesi, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. In particolare il nuovo aggiudicatario deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. La verifica della dell'applicazione della presente clausola con correttezza e buona fede potrà essere fatta anche con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali interessate. Il mancato rispetto della presente clausola, costituendo la stessa modalità di esecuzione del contratto, potrà essere valutata dalla Stazione Appaltante di volta in volta, al fine di verificare se l'aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare entro gg. 7 dalla richiesta le seguenti informazioni, rilevanti ai fini dell'applicazione della presente clausola nei confronti del nuovo aggiudicatario: indicazione del personale impiegato in modo parziale od esclusivo; del livello contrattuale comprensivo di eventuali scatti di anzianità e della retribuzione; del CCNL e di ogni altra informazione pertinente, richiesta o presupposta.

Eventuali migliorie o modalità applicative proposte in sede di offerta s'intendono richiamate e costituenti parte integrante delle obbligazioni contrattuali.

## **20 Attestazione corretta esecuzione**

Con riferimento alla regolare esecuzione dell'appalto, si rammenta come a norma del DPR 445/2000 come modificato dalla L 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) le relative eventuali certificazioni (o attestazioni) rilasciate dalla PA siano valide

e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati debba essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Le PPAA devono pertanto «... acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni». Tanto evidenziato, qualora l'aggiudicatario intendesse comunque richiedere un'attestazione di regolare esecuzione, dovrà farlo inviando la relativa istanza al RUP, comprensiva delle seguenti informazioni a pena di irricevibilità: a) oggetto; b) estremi del provvedimento o determina di affidamento (se pertinente); c) CIG; d) periodo di riferimento e relativo fatturato, e) menzione delle contestazioni di inadempimento ricevute, delle relative penali e dell'avvenuto pagamento. La stazione appaltante darà riscontro entro gg. 30 dal ricevimento di regolare e completa istanza, previa verifica con il DEC e/o con l'UOC Bilancio della regolarità della fornitura e dell'esatto fatturato. In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 22 D. Lgv. 50/2016, la Stazione Appaltante rilascia il certificato scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

## 21 Risoluzione contratto

Richiamato quanto previsto dall'art. 122 del codice, oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgv. 36/2023;
- b. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti speciali eventualmente necessari all'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto;
- c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- d. reiterati inadempimenti sanzionati con penali per un importo complessivo pari o superiore al 10% del valore netto contrattuale, comprensivo di opzioni solo se già esercitate;
- e. violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- f. grave interruzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- g. ritardo non inferiore a mesi 6 nel pagamento del canone o del corrispettivo in caso di concessioni o altro contratto attivo
- h. violazione degli obblighi di riservatezza;
- i. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- j. violazione degli obblighi di sicurezza;
- k. mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura o di servizi, che si protragga oltre il doppio del termine di attivazione delle prestazioni eventualmente indicato, se pertinente;
- l. Mancato rispetto dei termini di consegna, che si protragga oltre il doppio del termine eventualmente indicato, se pertinente.
- m. Mancato superamento del periodo di prova, se previsto da apposita clausola;

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante.

Fuori dai casi di recesso, è sempre riconosciuta alla stazione appaltante facoltà di recesso unilaterale anticipata secondo quanto previsto dall'art. 123 del codice.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante.

## 22 Foro competente

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Foro di Fermo, fatti salvi i casi che la legge devolve alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo

## 23 Cessione di contratto

Ai sensi dell'art. 119 del codice, la cessione del contratto è nulla; salvo che la stazione appaltante non l'autorizzi espressamente ai sensi dell'art. 120. La richiesta di cessione deve essere formulata congiuntamente da aggiudicatario cedente ed operatore economico cessionario, unitamente a regolare DGUE di quest'ultimo e contenere motivazione della richiesta. La stazione appaltante ha facoltà di accettare entro gg 60. In caso di mancato riscontro la richiesta s'intende rifiutata.

## 24 Patto di integrità

Il Patto d'Integrità, disponibile al link <https://asur.marche.it/web/portal/patto-di-integrita> stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra stazione appaltante ed operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto. L'oggetto contrattuale s'intende integrato dal suindicato patto, richiamato per relationem, con conseguente piena ed incondizionata adesione.

## 25 Riservatezza

I dati dell'aggiudicatario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - saranno trattati dall'AST Fermo, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Con il presente capitolato/contratto si trasmette l'informativa di cui all'art.13 GDPR. L'aggiudicatario riconosce e accetta che qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell'AST Fermo, lo stesso sarà designato e costituito, con la stipula del contratto e in relazione all'espletamento dell'appalto, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate. L'aggiudicatario dovrà ottemperare diligentemente a tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento nonché formare i propri dipendenti sui loro obblighi e vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento.

Il legale rappresentante dell'aggiudicatario da atto del ricevimento dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

## 26 Nomina Responsabile trattamento dati e relative istruzioni

Le parti riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali da parte dell'aggiudicatario per conto dell'AST Fermo, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso l'azienda sanitaria, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'aggiudicatario che, come rappresentato, accetta. Le parti convengono che:

a. il Responsabile del Trattamento Dati (in seguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

- b. b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c. c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia all'azienda sanitaria in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- d. d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679.
- e. e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'azienda sanitaria e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
- f. f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- g. g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'azienda sanitaria dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- h. h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- i. il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.
- j. Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub-responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.
- k. l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.
- l. m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;
- m. n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;
- n. o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via PEC al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
- o. p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

## **27 Clausola di salvaguardia**

Qualora successivamente alla stipula del contratto intervenisse aggiudicazione di appalto di identico oggetto a migliori condizioni complessive da parte di CONSIP, centrali di committenza regionali o soggetto aggregatore, è riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di risolvere anticipatamente il contratto; salvo che l'aggiudicatario non adegui le condizioni d'appalto alle migliori condizioni complessive di cui sopra.

Identica facoltà è riconosciuta alla Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione di procedura negoziata per infungibilità tecnica, qualora detta infungibilità venisse meno nel corso dell'esecuzione (per esempio per scadenza di brevetto oppure immissione sul mercato di bene analogo ed equivalente).

Nel succitato caso di risoluzione anticipata, sarà in ogni caso garantita al contratto una durata minima di mesi 12.

## **28 Allegati del contratto d'appalto**

Al contratto d'appalto saranno allegati, anche *per relationem*, i seguenti documenti:

- I. Offerta Economica dell'aggiudicatario
- II. DUVRI